

Osservatorio sulla Giustizia Civile Gruppo Mediazione Negoziazione ADR

Progetto “Coordinatore Genitoriale” referente Avv. Fernanda Emanuela Rizzo

ABSTRACT

Il presente progetto nasce dalla osservazione dello stato dell’arte in Italia e sul territorio lombardo, sulla base dei provvedimenti reperiti e disponibili, del metodo della coordinazione genitoriale, di derivazione e matrice originariamente statunitense, così come si è cominciato a sperimentare e poi a diffondere nei Tribunali nazionali ad opera della magistratura di merito, particolarmente sensibile a individuare strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie giudiziali in fattispecie ove la coppia genitoriale fosse particolarmente afflitta da un elevato livello di conflittualità, tale da poter pregiudicare e compromettere l’esercizio della bigenitorialità, quale regime di affidamento più tutelante per la prole.

L’analisi della pronunce nazionali ha consentito di evidenziarne le potenzialità, che ne legittimano a pieno titolo l’affiancamento agli altri ben noti strumenti di ADR da più tempo praticati in Italia (mediazione, negoziazione, pratica collaborativa), e le criticità, da riconnettere ad una difficoltà di adattamento dello strumento nel sistema italiano e alla assenza di un supporto normativo, che a tutt’oggi, manca, nonostante che la pratica abbia superato decisamente la fase sperimentale.

LA COORDINAZIONE GENITORIALE: LUCI E OMBRE

SOMMARIO: 1) ORIGINI DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE: BREVI CENNI; 2) DEFINIZIONE E SCOPI DEL METODO DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE; 3) COPPIE ALTAMENTE CONFLITTUALI: CRITERI DI VALUTAZIONE; 4) CORNICE GIURIDICA, ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E PRASSI IN ITALIA; 4) CONCLUSIONI

1) ORIGINI DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE: BREVI CENNI

Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla labilità della coppia e la responsabilità dei genitori si declina sulla protezione dei figli, è il tempo della “liquefazione dei legami”, per riprendere una fortunata immagine di Bauman.¹

Risultati di ricerche neuroscientifiche condotte negli ultimi vent’anni sugli effetti del conflitto interparentale sui figli, in particolare a seguito di una rottura aspra e violenta della convivenza familiare, caratterizzata da aggressione verbale e fisica, ostilità manifesta, mancanza di dialogo e sfiducia tra i genitori, denunciano ripercussioni nelle relazioni genitori-figli, accentuatamente più problematiche, con una maggiore propensione al disadattamento emotivo e comportamentale del bambino.

I costi sociali per contenere il dilagarsi di questo preoccupante fenomeno, sia per il sensibile aumento di richieste di giudizio da parte di coppie sempre più altamente conflittuali, sia per il coinvolgimento sempre più intenso dei servizi di sostegno tradizionali (mediazione, valutazione

¹ Bauman Z., Amore liquido: sulla fragilità dei legami affettivi, ed. Laterza, Bari,2004

psicosociale, terapia, servizi sociali)² hanno indotto gli operatori di settore a ricercare una risposta più soddisfacente alla gestione dei conflitti familiari nei casi di alta conflittualità, che non trovano sempre nella giurisdizione soluzioni adeguate, efficaci e stabili, in quanto la natura contingente del processo esclude che esso sia in grado di assicurare una funzione di controllo sui comportamenti delle parti processuali dopo la sua definizione o di conformare il loro reciproco relazionarsi alle prescrizioni individuate a tutela dei figli, se non riportando le stesse parti nelle aule dei Tribunali.

I limiti del processo familiare hanno quindi reso impellente la necessità di offrire ai genitori misure di sostegno che li portino a interiorizzare la necessità di un mutamento nella futura gestione dei propri rapporti, in funzione del benessere dei figli.

In tali ambiti di riflessione, storicamente collegati alla realtà socio - culturale e giuridica americana propria degli anni 90, si innesta la coordinazione genitoriale (traduzione italiana del termine inglese "Parenting Coordination"), definita nel 2005 dalla linee guida dell'Association of Family and Conciliation Court (in seguito AFCC), la più grande associazione interdisciplinare e internazionale dei professionisti che lavorano nella risoluzione dei conflitti: *"Un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o autorizzazione del Giudice, prendendo decisioni nell'ambito del provvedimento del Tribunale o del contratto di nomina"*.

Alla nuova consapevolezza dei problemi del bambino, nei moderni conflitti, il metodo della coordinazione genitoriale propone una innovativa risposta con la ricerca di professionalità interdisciplinari, che affida non tanto alla attività di una équipe, quanto ad una figura formata nei campi della salute mentale, del diritto e della mediazione, attraverso lo studio e l'esperienza.

Sebbene variamente normata da statuti, regolamenti e accordi in alcuni Stati e Distretti USA, la pratica della coordinazione genitoriale rimase per anni scarsamente definita e regolata nei suoi aspetti fino al 2005, quando la AFCC giunse a pubblicare le Linee Guida per la coordinazione genitoriale

Queste Linee Guida sono il risultato del gruppo di lavoro interdisciplinare creato da AFCC nel 2001. Dopo due anni di studio, nell'aprile del 2003 il gruppo di lavoro pubblicò una prima relazione, a cui seguì il 21 maggio 2005 la pubblicazione delle Linee Guida per la buona pratica della coordinazione genitoriale al fine di configurare il metodo come specifica tecnica di intervento per l'alta conflittualità, da distinguere da altri strumenti a sostegno della genitorialità e della famiglia.

Sono le più utilizzate in tutto il mondo (di solito adattate di volta in volta) e forniscono le direttrici per strutturare il processo di coordinazione genitoriale occupandosi di questioni che vanno dalla competenza, alla funzione, al ruolo, agli ambiti del possibile conflitto di interessi, delineano questioni speciali (come la violenza domestica, ecc.), definiscono anche i programmi per la completa formazione dei coordinatori genitoriali.

Nel 2017 la AFCC ha istituito apposite commissioni per una loro attenta revisione e aggiornamento, in considerazione degli sviluppi a livello internazionale del metodo, constatando

² B. Van Der Kolk, Il corpo accusa il colpo, ed. Raffaello Cortina 2005, afferma che la dilagante diffusione di questo fenomeno nell'attuale tessuto familiare assume i contorni di una "epidemia nascosta".

che vi sono ordinamenti che prevedono una normativa specificatamente dedicata³, mentre altri non hanno ancora una precisa normazione della figura del CO.GE ma ammettono “practices” recependo e riadattando modelli già in uso in altre giurisdizioni ⁴.

Le Linee Guida della AFCC rappresentano un modello ideale a cui riferirsi ma non hanno carattere vincolante, si propongono di fornire indicazioni sulle migliori regole di condotta, di formazione e di strutturazione del processo di coordinazione reperite nella prassi e ritenute maggiormente garantistiche dell’efficacia del metodo.

2) DEFINIZIONE E SCOPI DEL METODO DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE

2.1) Pur esistendo in letteratura diverse definizioni di Coordinazione Genitoriale, il metodo proposto dalle Linee Guida della AFCC è quello che si è più diffuso a livello internazionale e viene generalmente identificato come il “modello cd. integrato”, divulgato in Italia nel 2012 da Debra K. Carter.⁵

Nel modello integrato la coordinazione genitoriale richiede una formazione specialistica multidisciplinare, implicando innanzitutto formazione ed esperienza nella mediazione familiare, conoscenze psicologiche specialistiche e psichiatriche, conoscenze in materia legale e significative esperienze di lavoro con casi di separazione /divorzio di coppie di genitori altamente conflittuali⁶, in quanto per il Co.Ge è essenziale raccogliere tutte le informazioni utili per comprendere l’impatto del conflitto e della genitorialità sul benessere dei figli.

L’intervento del coordinatore genitoriale (d’ora in poi CO.GE) è dunque volto ad implementare la bigenitorialità in quelle situazioni in cui appare “bloccata”, ma non del tutto sopita, per effetto dell’intensità e persistenza di un conflitto familiare che pervade e coinvolge ogni momento della vita familiare facendo perdere di vista i bisogni evolutivi dei figli: è importante tenere sempre presente che è un intervento non antagonistico, rivolto ai casi di alta conflittualità e incentrato sul minore.

Si caratterizza per metodo e specifiche finalità che lo contraddistinguono da altri strumenti di intervento a sostegno della genitorialità (mediazione, psicoterapia, ad es), in quanto mira a

³ La figura presenta ampie differenze a seconda dell’ordinamento nazionale in cui viene applicato e del fatto che siano state adottate normative specifiche. Anche negli Stati Uniti la nomina del CO.GE interviene su ordine del Giudice o mandato delle parti, generalmente ha poteri decisionali e di arbitrato entro i limiti conferiti dal Giudice o dalle parti. Nelle Linee Guida 2005 Appendice C si pone in evidenza, d’altro canto, che il quadro costituzionale canadese può differire sostanzialmente dal processo utilizzato negli Stati Uniti, in quanto i giudici non in tutte le province possono delegare a terzi le funzioni giudiziarie. Nello stato del Québec, in particolare, il COGE non può assumere poteri decisionali in materia di famiglia e quindi il processo di coordinazione genitoriale è sempre fondato sul consenso, tramite cui le parti possono peraltro conferire al Co.GE il potere di mediare e arbitrare su questioni genitoriali nell’ambito di un provvedimento giudiziario.

⁴ Le Linee Guida 2005 sono state tradotte e adattate al contesto italiano dalla Dott.ssa Claudia Piccinelli, psicologa iscritta all’Ordine degli psicologi di Milano, già nominata COGE da diversi Tribunali nazionali, in <http://www.ilcaso.it/articoli/800.pdf>
Le linee Guida 2017-2019 sono state pubblicate nel maggio 2019 e vengono allegate alla presente relazione.

⁵ Debra K. Carter, Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia, Ed. Italiana a cura di Silvia Mazzoni, ed Franco Angeli, 2014

⁶ “All’inizio del lavoro, il coordinatore genitoriale deve determinare se i genitori siano in grado di partecipare in modo significativo all’intervento di coordinatore genitoriale. Idealmente il Tribunale avrà verificato che le persone siano in grado di pagare per i servizi, e che non ci siano stati casi di violenza domestica, o problemi di sicurezza che possano mettere a rischio le persone coinvolte. Inoltre è importante determinare se un genitore sia libero da disturbi mentali gravi che possano compromettere la capacità di una accurata elaborazione delle informazioni o la possibilità di partecipare all’intervento in modo appropriato.” Debra K. Carter, Coordinazione genitoriale. op.cit. pag. 86

garantire innanzitutto che la sicurezza dei bambini e i loro migliori interessi siano una priorità per ridurre il livello di conflitto.

La Coordinazione Genitoriale, nel modello integrato, si propone come:

- . un processo alternativo di risoluzione delle controversie in cui
- . un professionista della salute mentale o di ambito giuridico con formazione ed esperienza nella mediazione familiare
- . aiuta i genitori ad attuare il loro piano genitoriale
- . facilitando la risoluzione delle controversie in modo tempestivo
- . educando i genitori sui bisogni dei loro figli, e previo consenso delle parti e/o autorizzazione del Tribunale
- . può prendere talvolta decisioni nell'ambito del piano genitoriale prescritto dal Tribunale o dal contratto di nomina, in genere formula raccomandazioni atte ad attuare, mantenere, implementare il piano genitoriale.

2.2) VA DISTINTA:

dalla CTU, che valuta il conflitto genitoriale in relazione al livello di rischio per la salute psicofisica del minore e le caratteristiche e competenze genitoriali in funzione della cura dei bisogni dei figli (diagnosi); di conseguenza essa può esprimere un giudizio prognostico sulla fattibilità dell'intervento del CO.GE.

dalla mediazione, che lavora su una promozione delle competenze riconosciute in capo ai genitori, è efficace su base volontaria, non coinvolge il bambino, permette ai genitori una piena gestione delle proprie responsabilità genitoriali, non si sostituisce ai genitori nel potere decisionale; si indirizza a tutte le coppie e per ogni questione; è neutrale e imparziale.

dal ruolo dei Servizi Sociali a cui il giudice della famiglia delega incarichi di monitoraggio, di natura istruttoria e esecutiva. Con le coppie altamente conflittuali i Servizi Sociali sono investiti di una funzione vicariante della capacità e responsabilità dei genitori di rileggere il loro conflitto e spesso si tratta di situazioni cronicizzate dove l'istituzione assume un ruolo di contenimento del conflitto, mantenendone l'intensità entro limiti accettabili. Succede che in tali casi i Servizi Sociali possano assumere una funzione di catalizzatore, per cui il conflitto si sposta anche contro l'istituzione.

2.3) FUNZIONI E SCOPI

Per perseguire gli obiettivi di riarmonizzare l'equilibrio della coppia genitoriale il ruolo del CO.GE implica lo svolgimento delle seguenti funzioni, generalmente accettate come linee di indirizzo comune:

funzione di valutazione del conflitto: raccolta ed esame di tutti i documenti e le informazioni pertinenti la situazione familiare (perizia CTU, atti di causa, informazioni sui minori e sui genitori provenienti dai Servizi Sociali e da ogni altra utile fonte⁷ per l'inquadramento del caso e per

⁷ La linea Guida V 2017 -2019 considera una buona prassi mai da derogare la raccolta preliminare di informazioni presso tutti i membri della famiglia, anche allargata, inclusi nonni e parenti in buoni rapporti con il minore, nonché presso figure di

comprendere lo stadio del conflitto) al fine di comprendere il livello di funzionamento di ciascun genitore come individuo e parte di una diade prima e dopo la separazione. L'intervento del CO.GE si colloca in una valutazione di medio o basso rischio per i figli e discreta capacità di cura dei genitori.

Non ha compiti di diagnosi e non è un terapeuta, è una sorta di organo investito di funzioni di attuazione del piano genitoriale già stabilito, di controllo e contenimento della coppia genitoriale, di orientamento nella gestione del quotidiano per mirare a una co-genitorialità cooperativa, auspicata e auspicabile per la crescita armoniosa dei figli.

funzione di educazione: educare e istruire i genitori sullo sviluppo del bambino, sull'impatto del loro conflitto sui figli, sulle loro competenze di comunicazione e di risoluzione dei conflitti.

funzione di gestione / coordinazione dei casi: il CO.GE lavora con i professionisti e le istituzioni a servizio della famiglia, così come con la famiglia allargata.

funzione di gestione dei conflitti e contenimento: aiuta le parti a risolvere i disaccordi sui figli per minimizzare il conflitto; importanti e imprescindibili, specie nei primi contatti, le abilità direttive che aiutano a contenere il conflitto e a transitare verso una rieducazione delle modalità di relazione.

funzione decisionale: se i genitori non riescono a decidere o non sono in grado di decidere il CO.GE può prendere decisioni nell'ambito stabilito dal Giudice o dal contratto; in genere può sempre formulare raccomandazioni.

2.4) NECESSITA' DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE PER IL MODELLO INTEGRATO DI COORDINAZIONE GENITORIALE

In considerazione delle funzioni da svolgere in un ambito molto delicato, quale quello dell'alta conflittualità, la pratica della coordinazione genitoriale richiede per il professionista necessariamente una formazione specialistica multidisciplinare, implicando innanzitutto formazione ed esperienza nella mediazione familiare, conoscenze psicologiche specialistiche, conoscenze in materia legale e significative esperienze di lavoro con casi di separazione /divorzio di coppie di genitori altamente conflittuali. Il modello integrato proposto e diffuso in Italia da Debra Carter è appunto multidisciplinare. Vi sono però approcci diversi che si rifanno a modelli di mediazione/arbitrato o prevedono e includono trattamenti di terapia.

I corsi di formazione proposti prevalentemente richiedono una partecipazione ad un numero di ore che si attesta nella media in non meno di 40/50 ore e lezioni multidisciplinari per l'acquisizione di competenze integrate in materia di diritto di famiglia, psicologia, pedagogia e tecniche di negoziazione e mediazione familiare.

La formazione richiede continuo aggiornamento sulle competenze e supervisione professionale sui casi pratici.

A Milano è stato istituito un tavolo di lavoro presso l'Ordine degli Avvocati che coinvolge psicologi, assistenti sociali e Tribunale al fine di identificare il percorso formativo più idoneo a strutturare la figura del coordinatore genitoriale.

riferimento comunque importanti. La linea Guida V cita anche fonti collaterali che possono essere comunque utili, quali insegnanti, educatori, professionisti a diverso titolo in contatto con il minore

Nel corso degli ultimi anni si sono costituite in Italia Associazioni che curano la formazione specialistica della figura professionale del CO.GE e la diffusione del metodo.

3) DEFINIZIONE DI COPPIE ALTAMENTE CONFLITTUALI

La coordinazione genitoriale si rivolge alle coppie genitoriali altamente conflittuali.

Trattasi di coppie genitoriali che rappresentano un modello residuale rispetto alla generalità delle coppie che si separano e che si circoscrivono nell'ambito della alta conflittualità in quelle potenzialmente capaci di rimeditare criticamente se stesse.

L'intervento su queste coppie dovrebbe quindi essere mirato a consentire ai genitori di disimpegnarsi dal conflitto tra loro e sviluppare relazioni parentali separate ma parallele con i loro figli, regolate preferibilmente da un accordo (processo decisionale condiviso) che determina specificatamente il piano genitoriale ovvero da un piano genitoriale disposto dall' Autorità Giudiziaria con adesione delle parti.

Comprendere quali siano i criteri e i rischi che definiscono l'alta conflittualità nella coppia genitoriale consente di indirizzare alla coordinazione genitoriale in alternativa ad altri interventi come la mediazione, supporto genitoriale, psicoterapia familiare o a misure giuridiche di protezione del minore o limitative della responsabilità genitoriale.

Il primo criterio indicatore è la persistenza del conflitto, che si prolunga nel tempo e presuppone un blocco evolutivo nel nucleo familiare.

Il secondo criterio indicatore è la pervasività del conflitto, la coppia sembra non trovare accordi su nulla, in particolare su questioni gestionali riguardanti l'ordinario, oppure, appena trova un accordo su una questione, si apre un nuovo fronte conflittuale, che replica la dinamica in modo identico.

Il terzo criterio indicatore è l'intensità del conflitto, quando si caratterizza per aggressività o violenza⁸ (comunicazioni ostili, provocatorie, svalutanti, aggressioni verbali, comportamenti manipolatori, atti di violenza, fisica o sessuale, sentimenti di odio e di ostilità).

Molto efficace per comprendere gli stadi di escalation del conflitto è il modello elaborato da Friedrich Glasl, per tutti i conflitti e per spiegare il meccanismo che porta alla distruzione reciproca⁹

⁸. Le linee Guida della AFCC del 2005 evidenziano che in caso di violenza domestica il Co.GE sia tenuto a svolgere una funzione quasi interamente di applicazione delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e sarà tanto più efficace quanto più direttivo. La consapevolezza che le tecniche di ADR potrebbero alimentare lo squilibrio di potere o il suo mantenimento o il pericolo per la vittima di subire danni suggeriscono la indicazione che ogni giurisdizione ponga in essere protocolli specifici per affrontare i casi di violenza domestica in coordinazione genitoriale (così leggesi anche nella introduzione delle Linee Guida AFCC 2017-2019). Sul punto va ricordata, in relazione al nostro ordinamento, la Convenzione di Istanbul art. 48, di cui l'Italia è firmataria, che pone il divieto al ricorso obbligatorio a procedimenti ADR in caso di violenza domestica.

⁹ F. Glasl, psicologo tra i maggiori esperti in materia di conflitti, indica nove stadi di escalation dell'intensità del conflitto:

- 1) Irrigidimento: le diverse opinioni si manifestano ed esplicitano in punti di vista opposti portando ad una situazione di frustrazione;
- 2) Dibattito e polarizzazione: la comunicazione viene impiegata per imporre le proprie ragioni, ottenere la supremazia sulla controparte e mettere l'altro sotto pressione;
- 3) La tattica del fatto compiuto: le parti cercano di far prevalere la propria posizione e ciò produce come conseguenza l'intensificarsi del conflitto, che viene concepito come una sfida, una competizione che decreterà un vincitore e un perdente;

Vanno anche valutati il rischio dei minori all'esposizione del conflitto (valore traumatico della crisi familiare) e la capacità dei genitori di incontrare i bisogni dei figli

La funzione genitoriale si esercita fundamentalmente nella cura dei bisogni dei figli e normalmente si poggia su due cardini: la capacità di contenere (in altri termini, "di normare") e la affidabilità (porto sicuro in cui i figli possono rientrare e confrontarsi, mediare le incertezze, essere accolti nelle loro fragilità, preoccupazioni e bisogni più intimi)

In caso di intensità del conflitto occorre capire fino a che punto i genitori siano in grado di proteggere i figli e svolgere queste funzioni di cura e accudimento basilari o siano invero arroccati in relazioni disfunzionali che mettono continuamente in discussione la capacità genitoriale dell'altro.

In caso di intensità del conflitto occorre capire fino a che punto i genitori siano in grado di proteggere i figli e svolgere queste funzioni.

La "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori", realizzata nel settembre 2018 dalla Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza, i cui principi fondanti sono ispirati alla Convenzione di New York del 1989 (in particolare quelli dell'ascolto e del superiore interesse dei minori), enuncia ben 10 diritti dei figli, che hanno come filo conduttore la necessità di riconoscere al figlio il diritto di continuare ad essere figlio .

Perdere di vista questi diritti significa perdere di vista la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare.

L'intervento del Coordinatore Genitoriale si colloca in una valutazione di medio basso rischio per i figli e discreta capacità di cura dei genitori.

In caso di alto rischio non potrà che accedersi alla limitazione della responsabilità genitoriale con interventi di protezione del minore (regime di affidamento esclusivo /super esclusivo; decadenza responsabilità genitoriale; affidamento ai Servizi Sociali).

4) CORNICE GIURIDICA, ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E PRASSI IN ITALIA

La valutazione del "*best interests of the child*" è una nozione chiave nello strumento internazionale pertinente, che permea l'intero complesso del diritto minorile nei Paesi Europei,

4) Preoccupazione per l'immagine e ricerca di alleati: viene costruita l'immagine negativa del nemico in concomitanza si procede alla difesa della propria reputazione. In questa fase si va alla ricerca di fama e sostenitori che confermino la propria reputazione positiva.

5) La perdita della faccia: vengono intaccati i bisogni fondamentali della dignità e del riconoscimento; è l'altra persona che costituisce il problema a tutti gli effetti.

6) La strategia della minaccia: le minacce diventano sempre più concrete ed esplicite. Il culmine della minaccia è rappresentato dall'ultimatum, che impone alle parti una scelta precisa;

7) Distruzione limitata (sabotaggio): il punto focale si sposta dalle percezioni alle azioni compiute dalle parti; iniziano gli atti di sabotaggio, le parti mettono in conto di subire delle perdite pur di infliggere delle sofferenze all'avversario;

8) Disgregazione: le parti coinvolte cercheranno di distruggere a vicenda la base del consenso, del potere e delle risorse dell'altro;

9) Distruzione reciproca: insieme nell'abisso; le parti sono disposte a pagare qualsiasi prezzo, compresa la propria scomparsa, a patto di ottenere l'annientamento dell'avversario.

formalizzato per la prima volta nell'art.3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989¹⁰.

La Corte europea dei diritti dell'uomo in più occasioni ha affermato che uno degli elementi fondamentali del diritto alla vita familiare è rappresentato dalla reciproca presenza, dalla continuità e dalla stabilità di relazione tra genitori e figli.¹¹

Le recenti riforme del diritto di famiglia nel nostro Paese si sono conformate a tali principi e vanno nella direzione di spostare il baricentro dell'unità della famiglia dalla coppia ai figli, dal matrimonio alla famiglia, ove il figlio diventa il nuovo centro di aggregazione della comunità familiare.

Così anche la Cassazione, nel definire il principio di bigenitorialità, ha ripetutamente sottolineato che deve intendersi quale *“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”*¹².

In questa cornice si è mossa la giurisprudenza nazionale di merito nell'accogliere la figura del CO.GE, la cui operatività è già stata sperimentata in vari Tribunali italiani, che vi hanno fatto ricorso attraverso il supporto delle Linee Guida tracciate dalla AFCC.

In Italia la coordinazione genitoriale non trova un riscontro normativo diretto, salvo volerla riferire al polivalente potere del Giudice di adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole” (cd. provvedimenti atipici nell'interesse del minore) ricordato nell'art.337 – ter, comma 2 c.c..¹³

Il D.D.L. n.735 del 03.08.2019, cd. Pillon, ha tentato di normare la figura, ma nella sua formulazione l'art.5 del disegno di legge, dedicato al CO.GE, si è esposto ad una serie di criticità derivanti da un lato dalla difficoltà di adattamento del metodo al nostro ordinamento e dall'altro dalla necessità che la coordinazione genitoriale sia normata in funzione dello scopo a cui naturalmente è preposta, ossia di gestione, contenimento e di rimodulazione della relazione genitoriale in senso collaborativo e non conflittuale.¹⁴

La XII Assemblea Nazionale degli Osservatori della Giustizia, svoltasi a Reggio Emilia l'8-10 giugno 2018 è stata l'occasione per approfondire gli approdi delle esperienze dei Tribunali Nazionali e gli

¹⁰ Recita l'art.3,1 comma della Convenzione di New York del 1989: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse migliore del minore deve essere una considerazione preminente”.

¹¹ CEDU,4 maggio 2017, n.66396; CEDU, 15 settembre 2016, n.43299; CEDU,29 gennaio 2013, n.25704

¹² Principio pacifico, v. tra le altre, di particolare interesse, Cass.25134/2018, che richiama Cass.18817/2015; Cass.,14728/2016.

¹³ In questo senso Tribunale di Catania 16/12/2019: considerato l'art.337 ter cc. “deve quindi ammettersi sia che i genitori possano, responsabilmente, consapevolmente e volontariamente decidere di affidarsi ad un coordinatore genitoriale per il superamento degli aspetti critici di proprio conflitto, sia che il giudice-in autonomia o prendendo atto della scelta dei genitori-nomini un coordinatore genitoriale perché-su incarico dei genitori-li coadiuvi per il superamento degli aspetti critici della loro relazione...Non è una delega a terzi della responsabilità genitoriale...ma di delegare a un professionista terzo, formato alla gestione del conflitto, l'individuazione delle modalità necessarie per l'attuazione dei un piano genitoriale concordato o determinato giudizialmente..)

¹⁴ Per una riflessione si rinvia alla pubblicazione del Gruppo ADR dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sul sito ufficiale “milanosservatorio.it : <http://milanosservatorio.it/ossmi-gruppo-adr-documento-sintesi-su-ddl-pillon>

esiti dei lavori assembleari hanno confermato una diversificazione nelle pronunce di merito e una significativa disomogeneità nell'inquadramento e applicazione della figura del coordinatore genitoriale:

> sia con riguardo alle modalità di designazione, ossia:

-su mandato privato a base volontaria, a seguito di apposita istruttoria mediante CTU o relazione dei Servizi Sociali, che consenta al Giudice di designare il nominativo del professionista e definire il contenuto dell'incarico;¹⁵

Tale approdo della giurisprudenza di merito pare il più aderente al "modello integrato" statunitense proposto dalle citate Linee Guida, ove il Co.Ge si struttura come soggetto privato, libero professionista, specificatamente formato e distinto per ruolo e funzioni dagli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella controversia (avvocati, consulenti, mediatori, terapeuti, Servizi Sociali, curatore speciale del minore¹⁶), che trova ingresso nel giudizio su base volontaristica ma tramite la nomina del Giudice, a cui si raccorda rafforzando l'autorevolezza e la vincolatività del piano genitoriale.

Il piano genitoriale, che regola questioni primarie circa il regime di affidamento, frequentazione, mantenimento della prole, viene stabilito in condivisione tra le parti o disposto dal Giudice, ed è lo strumento fondamentale fornito al CO.GE per ridurre il conflitto genitoriale e garantire l'effettiva esplicazione del principio di bigenitorialità, con facoltà di attuarlo e implementarlo, dirimendo ogni questione minore che possa sorgere e ostacolarne l'esecuzione.

-su invio del Giudice al servizio pubblico di coordinazione genitoriale istituito presso i Servizi sociali¹⁷;

-su atto di nomina del Giudice senza preventivo consenso delle parti, in qualità di ausiliario, avvalendosi della facoltà di nomina da parte del Giudice di figure professionali estranee all'organizzazione giudiziaria che, su incarico temporaneo, sono chiamati al compimento di attività funzionali a consentire lo svolgimento o a realizzare le finalità perseguite nell'ambito di un procedimento giurisdizionale (art.68 c.p.c.).¹⁸

15 v. Tribunale di Milano, 29.07.2016 Presid. Cosmai; Tribunale di Milano, 16.06.2017, Presid. Cosmai.

16 Figura espressamente normata nel nostro ordinamento agli art.78-80 c.p.c., oltre a norme specifiche nel procedimento di adottabilità e azioni di stato. L'art.78,2 co. c.p.c. prevede la nomina in caso di conflitto di interessi tra rapp.te e rapp.to. Nei procedimenti di potestate, separazione e divorzio la nomina del curatore speciale ne valorizza il ruolo sostanziale in caso di conflitto di interessi con i genitori o il genitore superstite che ne abbia la rappresentanza (Cass.n.5097/2014).

17 v. Tribunale di Civitavecchia, 20 maggio 2015, Giudice Ciani. Nella esperienza di Civitavecchia, a seguito di un accordo siglato nel 2017 tra Tribunale, ASL e Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Università Sapienza di Roma, è stato aperto presso il Tribunale lo "Sportello famiglia", che supporta i genitori nell'individuazione e predisposizione dei C.d. "piani genitoriali". All'interno di questo progetto, il ruolo del CO.GE, su incarico del Tribunale, viene svolto dagli operatori del Servizio sociale specificatamente formati dal Dipartimento di Psicologia della Università. Per visionare i modelli dei quattro piani genitoriali elaborati in seno a tale sperimentazione (di base, lunga distanza; altamente strutturato; di sicurezza) si veda il sito del Tribunale di Civitavecchia sotto la voce "Sportello famiglia": www.tribunalecivitavecchia.it.

18 Autorevole dottrina definisce la figura nei termini di: "soggetto privato investito di un pubblico ufficio temporaneo" (Redenti, Diritto processuale civile, Milano 1995).

- su atto di nomina del giudice con invito alla formalizzazione dell'incarico privato entro il termine assegnato¹⁹ ;

in questi ultimi due casi si accentua nella figura del CO.GE un profilo pubblicistico oggetto di forti criticità alla luce delle note pronunce della Cassazione che dichiarano l'illegittimità dei provvedimenti che impongono percorsi di sostegno o terapeutici ai componenti della famiglia.²⁰

> sia con riguardo alle funzioni attribuite, variamente diversificate e consistenti:

- nel monitoraggio rapporti genitori / figli con funzioni di sostegno, supporto e vicarie;
- vigilanza sul calendario visite con funzioni decisionali in caso di disaccordo;
- coordinamento e raccordo con i servizi sociali;
- compito di redigere relazione informativa al Giudice;
- compito di prevenire il ricorso ad ulteriori provvedimenti giudiziari;
- scopo di ridurre il conflitto al di fuori del processo.

> sia con riguardo alla durata e compenso, ossia:

- compenso liquidato dal giudice come ausiliario;
- compenso stabilito dal contratto professionale;
- durata fissata dalla Autorità Giudiziaria²¹;
- durata rimessa all'accordo negoziale.

Generalmente il compenso viene messo dal Tribunale a carico delle parti nella misura del 50%.²²

Sono comunque comunemente accettati alcuni punti cardine:

- centrato sul best interests of the child.

¹⁹ Sentenze di merito con nomina Co.GE come ausiliario senza consenso si veda: Tribunale di Varese 1.12.2016; Tribunale di Pordenone 30.05.2019; Tribunale di Mantova 5.5.2017; Tribunale di Siena 7.2.2018; Tribunale di Siena 05.05.2018; Tribunale di Treviso 4.8. 2017; Tribunale Monza 08.06.2017; Tribunale Palermo 20.12.2018; Tribunale Palermo 11.09.2019 (in caso di mancata nomina consensuale riserva provvedimento di designazione d'ufficio) .

Contra espressamente il Tribunale di Catania 16.12.2019: “...non può assimilarsi alla figura professionale del coordinatore genitoriale l'ausiliario, a cui vengono attribuite delle funzioni o verifiche all'interno del processo, pur se tali funzioni coincidano con quella vicaria e di supporto che il coordinatore genitoriale svolge a vantaggio dei genitori in via extraprocessuale, rimanendo una funzione estranea al processo e su base essenzialmente volontaristica, in assenza di adeguate previsioni normative al riguardo”.

Sentenze di merito con nomina CO.GE previo consenso si veda: Tribunale di Monza Pres.Bonomi 17.02.2017; Tribunale di Lecco 11.10.2016; Tribunale di Reggio Calabria 29.05.2019; Tribunale di Varese 14.03.2019; Tribunale di Roma 4.5.2018; Tribunale di Pisa 26.09.2019; Tribunale di Pavia 16.04.2020.

²⁰ Cass. sez. 1,01.07.2015, n.13506

²¹ Tribunale di Milano 29.7.2019 e Tribunale di Reggio Calabria 29.5.2019: durata biennale; Tribunale di Milano 16.6.2017; Tribunale di Varese 14.03.2019: durata annuale; Tribunale di Siena 7.2.2018: durata semestrale.

²² Il Tribunale di Catania 16.12.2019 esclude che il CO.GE possa rientrare nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato ai sensi art.131 del D.P.R. 115/2002, in quanto non ausiliario del Giudice, “tuttavia, detti costi ben possono essere qualificati come spese straordinarie che possono essere ripartite tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi e condizioni economiche (Tribunale di Mantova, sez. I sentenza del 5 maggio 2017).

- rientra tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR);
- richiede una figura professionale specificatamente formata al metodo;
- è un procedimento non antagonistico;
- è diretto al contenimento dell'alta conflittualità²³, laddove si manifesti su questioni specifiche attinenti all'attuazione del piano genitoriale disposto dal Giudice o stabilito dalle parti;
- presuppone un piano genitoriale stabilito su accordo delle parti o disposto dal Giudice che regoli questioni primarie quali il regime di affidamento, collocamento, frequentazione della prole e mantenimento;
- richiede un setting strutturato²⁴, con regole precise sull'ambito di autorità e responsabilità del CO.GE, che consentano una interazione effettiva ed agile tra CO.GE, genitori, avvocati²⁵, quali parti essenziali del procedimento di coordinazione genitoriale.
- è un procedimento non strettamente riservato, sia per quanto riguarda la comunicazione tra le parti, i loro figli e il CO.GE, sia per quanto riguarda le comunicazioni tra CO.GE e altre parti rilevanti (es. familiari, insegnanti, educatori, Servizi Sociali, etc) per il processo stesso di coordinazione genitoriale²⁶

L'applicazione della coordinazione genitoriale nei servizi sociali e in corso di CTU

Nella prassi giudiziaria, di fronte a casi di alta conflittualità che hanno imposto l'adozione di provvedimenti di affidamento dei figli minori all'Ente con limitazioni della responsabilità genitoriale, si è potuta riscontrare anche la sperimentazione del metodo della coordinazione genitoriale nello stretto ambito dei Servizi Sociali, che istituzionalmente vengono in genere

²³ Il ricorso al metodo della coordinazione genitoriale nella prassi giudiziaria viene costantemente ricollegato ad un giudizio prognostico da parte del Giudice, effettuato generalmente con l'ausilio di una preventiva CTU, di impossibilità ad attuare una genitorialità condivisa (realizzabile invece se la coppia è mediabile), ma di effettiva possibilità di attuare una genitorialità coordinata. Tale possibilità viene affidata alla capacità del CO.GE di reindirizzare la coppia genitoriale "a coltivare il loro intimo desiderio di appianare i contrasti...reiventandosi come persone capaci di relazioni affettive" (così in parte motiva il Tribunale di Pavia 16.04.2020); ma pure il Tribunale di Pisa 26.09.2019 motiva il ricorso al CO.GE sottolineando "..non esiste un genitore più idoneo ma entrambi devono essere coinvolti con le loro caratteristiche precise, le loro qualità e i loro limiti nella vita e nella crescita di M...E' per questo che si ritiene di accordare (seppur per l'ultima volta, prima di assumere provvedimenti in ipotesi anche limitativi della responsabilità genitoriale) fiducia alla coppia genitoriale, demandando loro il compito di riuscire ad andare oltre la logica della conflittualità, con invito, altresì a verificare la possibilità di ricorrere alla figura del "coordinatore genitoriale" ritenendo tale figura, nel caso in specie, quella maggiormente idonea ad aiutarli nell'attuazione del progetto di genitorialità condivisa, a mantenere basso-se non ad evitare-il livello di conflitto)

²⁴ La Linea Guida IV AFCC 2017/-2018 sottolinea l'importanza che nel provvedimento del Giudice o nell'accordo negoziale si definisca in modo chiaro e preciso l'ambito di autorità e responsabilità del CO.GE e gli elementi essenziali del processo di coordinazione genitoriale (termini di durata, definizione, scopo, ruolo, limiti riservatezza, poteri decisionali, facoltà del CO.GE di riferire al Tribunale, facoltà di impugnare o reclamare le decisioni, costi, casi di cessazione dell'incarico, etc.).

²⁵ La linea Guida IV del 2005 precisa che il CO.GE non è né deve diventare l'avvocato delle parti o del minore. Il procuratore della parte non viene limitato nella sua funzione di tutela dell'assistito ma come consulente giuridico potrà chiarire l'utilità dell'operato del CO.GE nella prospettiva di evitare l'ulteriore intervento del giudice, coadiuvando il CO.GE stesso nella distensione della comunicazione tra le parti. Interessante la censura espressa dal Tribunale di Pavia 16.04.2020 sul continuo bisogno della parte in coordinazione genitoriale di consultarsi con il proprio legale su ogni questione controversa senza essere in grado di interloquire direttamente con il CO.GE.

²⁶ La Linea Guida V del 2005 precisa che sta nell'essenza del concetto di COGE evitare protezioni di riservatezza per consentirle di prendere decisioni rapide sulla base di ciò che è venuto a conoscenza tramite le parti e le altre fonti per essere libero di relazionare al Giudice qualora ravvisi pregiudizio per i minori. Nel nostro ordinamento questo concetto cozza con l'obbligo deontologico di riservatezza che vincola diverse figure professionali ed è fortemente discussa la possibilità di relazionare al Giudice, salvo espresso consenso delle parti.

investiti dall'Autorità Giudiziaria a svolgere funzioni di approfondimento, valutazione, monitoraggio, sostegno alla genitorialità, con facoltà decisionali vicarie nell'interesse della prole e di comunicazione d'ufficio al Giudice di ogni situazione di pregiudizio per il minore.

L'intervento integrato tra CO.GE e Servizi Sociali è stato auspicato nell'intento di evitare una cronicizzazione del conflitto genitoriale, laddove vi fosse il rischio che il ruolo dei Servizi sociali si svilisse a quello di fungere da terzo vertice di un triangolo in cui far convergere la conflittualità.

Nonostante si possa segnalare una pronuncia di segno contrario del Tribunale di Bologna 11.12.2018, che ritiene *“non opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale in quanto non prevista normativamente e andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti, vi sono pronunce di merito favorevoli a questa interazione, mettendone invero in risalto l'efficacia e le potenzialità di un lavoro coordinato e sinergico anche tra più figure istituzionali o professionali chiamate a coadiuvare in situazioni di particolare difficoltà della coppia genitoriale, sempreché se ne differenzino i ruoli e scopi, dettagliandone i rispettivi compiti, in maniera tale da non ingenerare confusione negli interventi e soprattutto da salvaguardare il metodo della coordinazione genitoriale e gli obbiettivi che persegue.*

Così infatti motiva la sentenza n.808/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, in fattispecie in cui era stato disposto in corso di giudizio l'affido dei figli minori al Comune, con limitazione della responsabilità genitoriale per consentire l'allentamento della conflittualità esistente tra le parti, oltre la nomina di un curatore speciale e attuate misure di sostegno alla genitorialità mediante l'attivazione di percorsi psicoterapici individuali presso il Consultorio locale.

Il Collegio, sul presupposto che tutte le misure in precedenza adottate erano state efficaci a contenere il conflitto, in sede di decisione definitiva riteneva di nominare un coordinatore genitoriale, scelto dalle parti, che potesse aiutare i genitori nell'attuazione del piano genitoriale, contribuendo a mantenere basso, se non a evitare tout court, il livello del conflitto, agevolando l'individuazione di soluzioni condivise, non avendo il coordinatore genitoriale compiti processuali, perché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo.

Al CO.GE venivano dunque rimessi i seguenti compiti: *“1) verificare la concreta attuazione dei percorsi disposti in favore delle parti;2) verificare la concreta attuazione degli eventuali percorsi destinati al minore...secondo le indicazioni del neuropsichiatra infantile, operando un coordinamento con gli interventi in atto sui genitori;3)mediare tra i genitori affinché compiano, nell'interesse del figlio scelte condivise in tema di salute, di educazione e di formazione;4) salvaguardare e preservare la relazione tra genitori e il minore fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita e autonomizzazione del figlio, anche tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa... nella procedura separativa;5) guidare i genitori a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con il minore e, per l'effetto, coadiuvare le parti ad aggiornare periodicamente, in funzione delle esigenze del minore, un calendario degli incontri padre-figlio, verificandone nel tempo la concreta attuazione;6) segnalare con urgenza all'Autorità Giudiziaria ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico del minore che venisse ad essere ravvisata”.*²⁷

27. Anche Tribunale di Varese 14.03.2019 distingue espressamente le funzioni dei Servizi, a cui demanda compiti di monitoraggio, attuazione del calendario dei tempi di permanenza dei figli presso il padre e di sostegno alla genitorialità, da quelle del CO.GE, nominato su indicazione delle parti, a cui demanda l'intervento per il contenimento e la prevenzione dei conflitti genitoriali.

L'esperienza realizzata presso il Tribunale di Civitavecchia nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il Tribunale, l'Asl Roma 3 e Roma 4 e il dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma, realizzato nel 2017, ha invece optato per una sperimentazione volta alla prevenzione e contenimento dell'alta conflittualità da realizzarsi mediante invio delle parti al Servizio Sociale ove operatori formati alla coordinazione genitoriale coadiuvano i genitori alla costruzione del loro piano genitoriale, poi recepito dall'autorità giudiziaria.

Sempre nell'ambito di questa sperimentazione il CO.GE, nominato nell'ambito degli operatori presso i Servizi Sociali, funge sempre da referente e guida per i genitori nell'attuazione del piano genitoriale e da fulcro di raccordo tra le istituzioni e tutti gli operatori coinvolti nella rete di sostegno alla famiglia.

E' parso in sintonia a questi precedenti il Tribunale di Monza che, nell'affrontare un caso di accesa conflittualità tra i genitori, ha ritenuto necessario demandare ai Servizi Sociali, a cui erano state principalmente affidate funzioni di valutazione e monitoraggio della situazione dei minori, *di svolgere una funzione terza in caso di puntuali necessità mediatricie tra le parti* e di assumere le decisioni relative a salute, educazione, istruzione, residenza abituale e regolamentazione delle visite, in caso di persistente disaccordo tra le stesse parti (decreto Tribunale Monza 06.04.2018), richiamando quindi ruolo e scopi propri del Co.GE.

Nello sforzo dei Tribunali nazionali di ricercare soluzioni atte a prevenire e contenere l'alta conflittualità si segnala la decisione del Tribunale di Roma 4.5.2018 -Presidente Mangano- che ha ammesso, nel corso della CTU disposta per la valutazione della situazione del minore e delle capacità genitoriali, la nomina di un ausiliario con funzioni di pedagogo/educatore per attuare un intervento di coordinazione genitoriale, volto ad avviare precocemente il processo di riorganizzazione familiare, motivando l'autorizzazione alla nomina quale intervento che si inserisce tra quelli finalizzati a rendere *"non stereotipati"* i provvedimenti in materia di relazioni genitori e figli. In questa fattispecie *la tradizionale funzione della Ctu si ritiene debba evolvere verso una funzione cd. "trasformativa" finalizzata cioè a superare le criticità rilevate a seguito dell'osservazione.*

Segue di pochi giorni la pronuncia del Tribunale di Treviso 10.05.2018 -Presidente Ronzani- che perimenti affronta il tema dell'alta conflittualità genitoriale affidando al CTU nominato il compito di *"effettuare tutte le indagini necessarie al fine di dar corso all'esecuzione delle statuizioni indicate nella sentenza di primo grado, proseguendo nei colloqui tra padre e figlio, programmati in sede di facilitazione e poi successivamente interrotti; individui soprattutto per il periodo estivo, un progetto anche eventualmente semiresidenziale finalizzato da un lato ad allontanaredall'influenza e condizionamento materno, dall'altro a favorire un contatto costruttivo con l'altro genitore, avuto riguardo al "the best interest del minore", cercando di favorire nel figlio un senso di autonomia non condizionata. Il Ctu relazionerà a questo Ufficio periodicamente in relazione ai programmi suggeriti e praticati, prendendo contatti anche con i responsabili della Comunità...ed avvalendosi dei Servizi Sociali o di altri operatori all'uopo individuati".*

Sulla scia, il Tribunale di Varese 14.03.2019, che in sede di CTU ammette *"l'uso di tecniche mediative"* che *"non deve portare all'errata identificazione di quest'ultima come di uno spazio di mediazione ma di "setting trasformativo" volto all'assunzione di consapevolezza da parte dei genitori affinché gli stessi riconoscano reciprocamente un valore e un'adeguatezza nel processo di crescita dei figli minori".*

5) CONCLUSIONI

Nel nostro ordinamento la coordinazione genitoriale si è inserita a buon diritto nell'ambito degli strumenti di ADR, anche se viene praticata in ambito prevalentemente giudiziale ove è stata importata seguendo il "modello integrato" offerto dalle Linee Guida elaborate dalla AFCC.

La via italiana della coordinazione genitoriale appare infatti caratterizzata da una genesi per l'appunto prevalentemente giudiziale e da statuizioni che assicurano, di volta in volta, il collegamento tra ciò che avviene all'interno e all'esterno del giudizio.

Nell'applicazione pratica risente del vuoto normativo che a tutt'oggi espone l'applicazione del metodo a forti criticità e a "malpractice", che ne snaturano la funzione e possono comprometterne l'efficacia e lo scopo, essenzialmente volto al contenimento dell'alta conflittualità della coppia genitoriale, non mediabile, al fine di una "rieducazione" all'esercizio della bigenitorialità, nell'interesse esclusivo del benessere della prole, con evidenti finalità di prevenzione del conflitto e di deflazione del contenzioso giudiziario.

Le criticità emerse nell'adattamento al sistema italiano del modello statunitense pongono questioni metodologiche ancora da risolvere che impongono una attenta riflessione sui temi della formazione, della competenza e limiti dei poteri decisionali del CO.GE, della vincolatività delle decisioni del CO.GE; del raccordo tra questo strumento e la funzione giurisdizionale, della tutela del diritto di riservatezza; della necessità o solo opportunità di una base volontaria all'attivazione del procedimento di coordinazione genitoriale; del rischio di confusione tra i diversi possibili interventi nell'ambito della conflittualità delle parti, che devono tenere conto della diversità tra la "conflittualità fisiologica" nell'ambito della vicenda separativa e dell'alta conflittualità" tra la coppia genitoriale e, in questo stretto ambito, delle diverse cause che la generano e della potenziale possibilità di recupero della bigenitorialità, fattispecie distinte che richiedono una tipologia di interventi strutturalmente diversi.

La tipologia del conflitto a cui si rivolge pare richiedere necessariamente una base volontaria su cui strutturare l'intervento di coordinazione genitoriale, ossia fondata su una spontanea adesione al procedimento, che implica la maturata consapevolezza di doversi attivare per uscire dal baratro del conflitto, così infatti il Tribunale di Milano osserva in motivazione della sentenza n.11802/2019: *"le parti, anche in conclusione del giudizio, ribadiscono la loro disponibilità alla nomina del CO.GE. Va appena osservato che il tribunale non può imporre questa nomina ai genitori..."* a cui viene rimessa l'attivazione della procedura.²⁸


Pur tuttavia, si osserva nella prassi che coppie in aspro conflitto difficilmente riescono a superare da sole l'impasse della difficile -se non negata- comunicazione tra loro e, soprattutto nella prima fase di approccio al problema della loro conflittualità e delle ripercussioni sui loro figli, vengono meglio avviati al metodo della coordinazione genitoriale se inseriti in un contesto istituzionale

²⁸ Nello stesso senso il Tribunale di Biella 07.06.2019, che evidenzia come la *"la consensualità appare infatti requisito ad oggi indispensabile, anche per l'assenza di un riferimento normativo, trattandosi infatti di istituto di creazione giurisprudenziale, e comunque in linea con il pensiero di attenta dottrina"*; di conseguenza nel caso deciso opta per l'affido ai servizi in quanto rileva il mancato consenso delle parti alla nomina del CO.GE, evidenziando peraltro che in corso di causa era emersa una parziale modalità di collaborazione tra i genitori fondamentalmente motivata dalle esigenze e dal desiderio di operare per il bene del loro bambino che avrebbe potuto consentire l'applicazione dell'istituto.

strutturato che li guidi, orienti e solleciti, anche in maniera direttiva, a porsi criticamente verso soluzioni alternative di gestione e risoluzione del loro conflitto.

In ultima analisi, un lavoro sinergico tra Istituzioni e Parti, che possa realizzare un progetto di sostegno alla coppia genitoriale in difficoltà, coordinando al meglio le risorse e gli strumenti a disposizione nel nostro ordinamento per la risoluzione non contenziosa dei conflitti appare una strada in sperimentazione e percorribile in una prospettiva *de iure condendo*.

QUADRO DI SINTESI:



GIURISPRUDENZA DI MERITO NAZIONALE CITATA:

Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 20.05. 2015
Tribunale di Milano, decreto 29.07.2016
Tribunale di Varese, decreto 1.12.2016
Tribunale di Lecco, ordinanza 11.10.2016
Tribunale di Milano, decreto 16.06.2017,
Tribunale di Mantova, sentenza 5.5.2017
Tribunale di Monza, ordinanza 17.02.2017
Tribunale Monza, ordinanza 08.06.2017.
Tribunale di Treviso, ordinanza 4.08.2017
Tribunale di Bologna, decreto 11.12.2018
Tribunale di Roma, decreto 4.5.2018
Tribunale di Treviso, ordinanza 10.05.2018
Tribunale di Siena, ordinanza 7.2.2018
Tribunale di Siena, ordinanza 05.05.2018
Tribunale Palermo, ordinanza 20.12.2018
Tribunale di Monza, ordinanza 6.4.2018
Tribunale di Palermo, ordinanza 11.09.2019
Tribunale di Pordenone, decreto 30.05.2019
Tribunale Palermo, ordinanza 11.09.2019
Tribunale di Reggio Calabria, 29.05.2019
Tribunale di Pisa, ordinanza 26.09.2019
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 29.5.2019
Tribunale di Varese, decreto 14.03.2019
Tribunale di Catania, ordinanza 16/12/2019
Tribunale di Milano, sentenza 19.12.2019
Tribunale di Biella, decreto 07.06.2019
Tribunale di Pavia, decreto 16.04.2020

Si allegano: “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” realizzata nel settembre 2018 dall’ Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Le Linee Guida AFCC 2017-2019 nel testo ufficiale in lingua inglese (con annessa libera traduzione in lingua italiana a cura della nostra redazione per un’agevole lettura).

Si ringraziano per i contributi offerti all'analisi e all'approfondimento del tema l'avv. Laura Rossi e tutti i membri del Gruppo, in particolare la dott.ssa Orsola Arianna e l'avv. Giulio Rufo Clerici, nonché un ringraziamento speciale ai Colleghi e Magistrati che hanno fornito il supporto delle pronunce giurisprudenziali.

Milano, 10 luglio 2020